Del. n. 280 /2024/PASP

Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024, nei confronti del **Comune di Avezzano (AQ)** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*

visto l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 e l'art. 14 del Testo unico società partecipate;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

viste la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG, n. 19/2022/QMIG e n. 19/2023/QMIG;

viste le comunicazioni del comune di Avezzano del 23 luglio 2024, acquisita al protocollo della Sezione al n. 2375 e del 3 settembre 2024, protocollo della Sezione n. 2865, con le quali sono state trasmesse le deliberazioni n. 33 e 47 adottate dal Consiglio comunale nelle sedute dell'8 luglio e del 7 agosto 2024 concernenti, rispettivamente "*ACIAM s.p.a. - presa d'atto del piano di risanamento ex articolo 14 del d.lgs. 175 del 2016 e approvazione delle modifiche statutarie*" e "*ACIAM s.p.a. – modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 33 dell'8 luglio 2024*";

vista l'ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 32, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Dott.ssa Chiara GRASSI;

FATTO

1. Il Comune di Avezzano, in data 23 luglio 2024, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, la delibera di Consiglio comunale dell'8 luglio 2024, n. 33 avente ad oggetto:" *ACIAM s.p.a. - presa d'atto del piano di risanamento ex articolo 14 del d.lgs. 175 del 2016 e approvazione delle modifiche statutarie".* Risultano allegati alla suddetta delibera:

- la proposta di delibera n. 55 del 24 giugno 2024;
- il parere tecnico e contabile sulla proposta di delibera n. 55 del 24 giugno 2024;
- il parere del Collegio dei revisori sulla proposta di delibera n. 55 del 24 giugno 2024;
- la proposta di modifica di statuto relativo all'ACIAM S.p.A., datata 14 maggio 2024 e trasmesso dalla società a tutti i soci;

- la Relazione motivata redatta ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 175 del 2016 dal comune di Avezzano;
- l'Ordinanza n. 300 del 10 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Avezzano;
- la Relazione sullo stato della crisi dell'ACIAM S.p.A. e relativo B-plan;
- i dati di Bilancio ACIAM S.p.A. al 31 dicembre 2023 e una nota di chiarimenti della società partecipata, datata 18 giugno 2024.

In data 3 settembre 2024 è pervenuta a questa Sezione nota di integrazione da parte del comune di Avezzano recante: "*ACIAM s.p.a. – modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 33 dell'8 luglio 2024*". Risulta allegata la delibera consiliare del 7 agosto 2024, n. 47.

2. L'Azienda Consorziale di igiene Ambientale Marsicana S.p.A. (da ora ACIAM S.p.A.) è una società per azioni mista costituita per la parte pubblica - che detiene il 51 per cento del capitale - da n. 48 Comuni (di cui quello di Avezzano che detiene una quota maggioritaria pari al 12,20 per cento) e dalla parte privata, che detiene il 49 per cento del capitale.

Nello Statuto vigente, alla data delle comunicazioni pervenute a questa Sezione, la durata societaria è fissata sino al 2030 ed il capitale sociale, risulta suddiviso in due categorie di Azioni:

- quelle di tipo A, riservate agli enti pubblici, a cui sono attribuiti i seguenti diritti: nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui il Presidente; nomina di due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente ed un Sindaco supplente;
- quelle di tipo B, riservate a società private a cui sono attribuiti i diritti di nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui un Amministratore Delegato e la nomina di un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

La vendita delle azioni è soggetta al diritto di prelazione, nell'ambito delle rispettive categorie "A" e "B", da parte degli altri soci appartenenti alla stessa categoria, in ragione dell'ammontare delle azioni da loro possedute. La cessione a terzi non soci delle azioni di categoria "B" è subordinata al gradimento da esprimersi a cura del Consiglio di Amministrazione, entro 20 giorni dalla richiesta a cura del socio cedente.

L'ACIAM S.p.A. svolge un'attività di gestione di servizi per igiene urbana per un bacino di utenza di circa 220.000 abitanti e gestisce anche un impianto di TMB e compostaggio nonché di gestione anaerobica con produzione di biometano, presso il comune di Aielli.

2.1. Nel 2023 la società ha registrato una importante perdita (cfr. Relazione sullo stato della crisi) e, a seguito di presentazione di istanza per la composizione negoziata della crisi, con richiesta specifica di misure protettive ai sensi degli articoli 18 e 19 CCII, il Tribunale di Avezzano ha emesso l'Ordinanza n. 300 del 2024 dalla quale, tra l'altro, si legge: "*(…) risulta possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle prospettive di risanamento, considerati gli*

interventi prospettati: ricapitalizzazione, razionalizzazione dei processi produttivi, rateizzazione delle posizioni debitorie ed in ultima ipotesi ed in caso di necessità, cessione del ramo di azienda consistente nell'impianto di compostaggio di Aielli. (…) la potenziale criticità emersa nel parere dell'esperto è stata individuata nell'iter legislativo e nella preventiva necessità di modifica dello Statuto, passaggio necessario per operare la ricapitalizzazione della società. Infatti, va considerata la particolare conformazione della società, che è partecipata per il 51% da enti locali, con i quali è necessario interagire, dunque, tenendo conto delle procedure e dei te pi previsti dalla legge per gli enti pubblici. (…)".

A seguito di tale Ordinanza, l'ACIAM S.p.A. ha provveduto alla stesura di una prima ipotesi di modifica dello Statuto, trasmessa a tutti i soci e allegata alla delibera n. 33 del comune di Avezzano, relativamente:

- alla durata della società (estesa al 2050);
- all'equiparazione delle Azioni di tipo A a quelle di tipo B, liberalizzandone la circolazione;
- al diritto di prelazione;
- all'oggetto della società, eliminando dall' elenco delle attività quella specifica di "gestione integrata delle risorse idriche", di fatto svolta, come più volte rilevato anche da questa Sezione, da altra partecipata che opera sul territorio marsicano.

Infine, l'ACIAM S.p.A. ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 nel maggio 2024 ma, con nota del 18 giugno 2024, la società ha comunicato al comune di Avezzano e a tutti i propri soci che a seguito di alcune osservazioni avanzate dalla società di revisione si sarebbe dovuto aspettare l'eventuale modifica dello Statuto per poi provvedere alla riapprovazione dell'atto consuntivo.

2.2. Nella delibera n. 33 del 2024 il Consiglio comunale di Avezzano ha preso atto del piano di risanamento trasmesso da ACIAM S.p.A., specificando che ciò non costituisce riconoscimento di debito fuori bilancio, ed ha deliberato emendamenti, da proporre in sede di CdA, ritenuti indispensabili per l'approvazione delle modifiche statutarie, quali: durata della società (sino al 2040), diritto di prelazione (" *I soci con qualifica di Amministrazioni pubbliche si conformano alle previsioni ed ai principi dell'art.10 del d.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm.ii. circa le modalità di alienazione delle proprie quote societaria*") nonché la predisposizione e sottoscrizione di un patto parasociale.

Infine, è emerso che il Comune ha accantonato prudenzialmente euro 292.800 in apposito fondo vincolato, costituito in sede di assestamento di bilancio, nell'eventualità che l'Amministrazione decida, dopo l'approvazione delle modifiche statutarie, per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di ACIAM S.p.A. (in tre rate da euro 96.800).

Per tutto quanto sopra riassunto, il comune di Avezzano ha ritenuto di allegare all'atto consiliare sopra citato e di trasmettere, a questa Sezione, la Relazione ai sensi dell'articolo 5 del TUSP nella quale si legge, tra l'altro, che: "*Il comune di Avezzano, come la maggior parte dei*

comuni soci, non ha attualmente alcun rapporto contrattuale in essere direttamente con ACIAM. Infatti, già dall'anno 2012 il servizio di gestione della raccolta di conferimento, un tempo core business della società dal momento della sua nascita, è affidato ad operatore economico esterno per tramite di procedure concorrenziali. Tale criterio è stato in ultimo ribadito dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.54 del 14.09.2023. Non esistono neppure rapporti diversi e subordinati ai primi, dato atto che Aciam non svolge più alcun servizio di gestione delle due discariche comunali dismesse, Valle Solegara e S. Lucia, sebbene per quest'ultima, considerato il valore del know-how acquisito dalla società, si sia tentato nel corso dell'ultimo anno di giungere al rinnovo di affidamento, in regime di libero mercato, purtroppo senza esito. Dal punto di vista giuridico ed amministrativo, ed in particolare ai sensi del vigente testo unico sulle società partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016, la partecipazione dell'ente locale in ACIAM spa appare dunque un'anomalia. Infatti, ai sensi dell'art.4, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Di conseguenza può apparire controversa, se non adeguatamente motivata, l'adesione al piano di ricapitalizzazione della società, tanto da richiedere obbligatoriamente un'analitica valutazione. D'altra parte, in tutti questi anni Aciam ha costituito l'impianto di conferimento selezionato dal gestore di servizio di igiene della città, e per quanto noto, di molti, se non tutti, gli altri comuni del comprensorio e consorziati nella partecipata. In tal senso, Aciam, svolge dunque un servizio generale di cui all'art.4 c.2 lett.a del D.Lgs. 175/2016. Si rileva inoltre che la scelta del mantenimento della partecipazione in ACIAM spa è stata al tempo approvata dall'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 29.07.2017, avente ad oggetto l'approvazione, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016, né ha subìto revisioni negli anni successivi. Visto lo stato di crisi attuale e la particolare natura giuridica della società, devono fissarsi gli obiettivi principali che l'Ente deve proseguire, secondo i canonici principi di efficienza, economicità, efficacia dell'azione amministrativa.

In termini sintetici, gli obiettivi strategici sono i seguenti:

- *Continuità aziendale di ACIAM spa: E' necessario garantire in ogni caso la continuità aziendale, scongiurando che la crisi congiunturale degeneri in crisi strutturale, assicurando l'equilibrio economico finanziario anche al termine del periodo di salvaguardia concesso dal Tribunale. Per garantire tale fine, si prende atto che il piano di risanamento elaborato dal CdA di ACIAM spa, condiviso dall'Esperto nominato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi, ed avallato, nelle sue motivazioni e nei presupposti dal Tribunale di Avezzano, ha come elemento cardine la preliminare ricapitalizzazione della società, per un valore complessivo di € 2.400.000,00 spalmati nel triennio 2024 – 2025 -2026. E' stato valutato che l'apporto di capitali, da conferirsi lungo un triennio, consente i flussi di cassa minimi a garantire la normale operatività della società, ovviamente in relazione ai rapporti con i propri debitori ed ai dipendenti.*

- *Tutela del patrimonio dell'Ente come partecipazione societaria: È necessario garantire il non depauperamento delle quote societarie detenute dall'Ente. Al di là di ogni possibile valutazione del valore attuale o prospettico della società, che sarà realisticamente definibile una volta garantita la continuità aziendale, la partecipazione del comune di Avezzano pari al 12.2 % del capitale sociale – attualmente pari ad € 2.375.234,51 – potrebbe di fatto azzerarsi in caso di fallimento della società o di cronicizzazione della crisi. Considerata la potenzialità dell'impianto, il valore patrimoniale dello stesso, come risultante da una lunga serie di investimenti, ed anche alla luce delle possibili strategie attuabili secondo il piano di risanamento, il patrimonio accumulato dall'Ente deve essere tutelato ed anzi recuperato nel più breve tempo possibile. In tal senso, la messa in sicurezza dal punto di vista finanziario della società, comporta di riflesso per l'Ente il mantenimento del valore complessivo dell'asset detenuto e del suo valore di mercato, con effetti considerevoli nel caso si optasse nel seguito per l'alienazione della partecipata.*

Una volta approvato il cambio di statuto e preso atto del piano di ricapitalizzazione da votare in assemblea, l'Ente avrà contribuito alla continuità aziendale ed al contempo tutelato il proprio patrimonio. Nell'orizzonte di un triennio, o eventualmente prima nel caso in cui vi sia una più rapida evoluzione favorevole del risanamento, si potrà: Optare per la razionalizzazione della partecipazione nelle varie forme consentite (alienazione o recesso) essendo lo statuto già conforme a tale condizione, indipendentemente dalla quota relativa tra partecipazione pubblica e privata. Oppure mantenere nella partecipazione, avviando, unitamente ai restanti soci pubblici, un'azione di ristrutturazione societaria che ne legittimi pienamente la permanenza secondo i principi di cui al D.Lgs. 175/2016. Tale operazione da effettuarsi nel lungo periodo è certamente complessa, in quanto strettamente dipendente dal complesso quadro regolamentare del settore del trattamento rifiuti, dovendosi necessariamente attendere le scelte di pianificazione d'ambito, attualmente in capo all'autorità regionale Agir".

Con successiva delibera di Consiglio del 7 agosto 2024, n. 47, l'Amministrazione comunale ha deliberato ulteriori modifiche ed integrazioni statutarie da proporre ad ACIAM S.p.A. relativamente allo schema dei patti parasociali con riserva ai soci pubblici della designazione di uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 16 dello Statuto.

3.Allo stato degli atti, dunque, non risulta l'approvazione del nuovo Statuto dell'ACIAM S.p.A. e del bilancio al 31 dicembre 2023 della partecipata, così come nessuna ricapitalizzazione o decisione in merito all'aumento del capitale sociale è stata approvata a seguito degli interventi autorizzati dal piano di risanamento, all'interno della procedura negoziata della crisi.

DIRITTO

1. L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 118 del 2022 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di

acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
Trattasi di parametri attraverso i quali viene disegnata un'attività di verifica estremamente penetrante. La norma prevede infatti un obbligo di motivazione, specificatamente qualificata "analitica", con espresso riferimento ai seguenti profili: necessità - e non quindi una semplice utilità o opportunità - della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, (una valutazione tra queste è l'oggetto sociale), nei termini espressi all'art. 4 Tusp (le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4); ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica, sostenibilità finanziaria, gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; compatibilità con i trattati europei e, segnatamente, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese.
In merito all'oggetto, ai sensi dell'art. 5, TUSP, è sottoposto a verifica l'atto deliberativo di "*costituzione di una società a partecipazione pubblica*" (anche nei casi di cui all'art. 17, società miste pubblico-privato) o di "*acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite*", eccetto le fattispecie in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. È infatti rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 TUSP impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio, contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti.

2. L'Ente richiama l'art. 14, comma 5, TUSP il quale prevede, in primo luogo, la possibilità di ricapitalizzare le società pubbliche in perdita protratta ove ricorrano i presupposti degli articoli 2447 (per le S.p.A.) e 2482-*ter* (per le s.r.l.) cod. civ. (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale).

È l'atto decisionale dell'ente pubblico di autorizzazione alla sottoscrizione della quota di aumento di capitale che comporta conseguenze rilevanti ai fini della verifica dell'eventuale assoggettabilità all'esame preliminare della Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP. Qualora l'ente aderente sia terzo rispetto alla società, la sottoscrizione dell'aumento di capitale risulta assimilabile ad un'operazione di acquisto di partecipazioni *ex novo*. Pertanto, in aderenza al combinato disposto dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del TUSP, l'atto deliberativo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, da parte dell'ente pubblico terzo, in precedenza non socio, andrà trasmesso alla Corte dei conti per l'esame prescritto dall'art. 5.
In ipotesi di adesione ad un aumento di capitale da parte dell'ente pubblico già socio non si assiste, invece, all'acquisto di una partecipazione, ma all'incremento di quella già posseduta. In questa ipotesi, fra l'altro, le valutazioni di conformità ai parametri normativi si tradurrebbero, su aspetti rilevanti, quali il rispetto dei vincoli finalistici o la convenienza economica del ricorso allo strumento societario, in sostanziali attualizzazioni di motivazioni già espresse dall'amministrazione all'atto dell'acquisto (Del. SSRR n. 19 del 2022).
Nella situazione patologica della società in perdita per almeno tre esercizi, la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte dell'amministrazione costituisce, come da previsione legislativa, uno dei provvedimenti di sostegno straordinario, di regola non autorizzabile dall'amministrazione. Tuttavia, al ricorrere delle esigenze indicate dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14 TUSP, siffatto intervento, in via derogatoria, può essere autorizzato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministri competenti, da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Inoltre, l'art. 14, comma 5, secondo periodo, TUSP consente trasferimenti straordinari a società in perdita protratta previa presentazione di un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.
Pertanto, l'ipotesi di ricapitalizzazione finalizzata al ripiano perdite a favore di una società partecipata in perdita strutturale, *ex* art. 14, comma 5, TUSP, senza acquisto di una nuova partecipazione non costituisce di per sé presupposto per un esame ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4.
Sul punto, anche le Sezioni riunite si sono espresse con deliberazione n. 19/2023/QMIG : "*fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall'ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati delle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti*

Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quando comporti anche l'acquisto della posizione di socio).

3. Il comune di Avezzano con le trasmissioni anzidette ha fatto riferimento dapprima all'articolo 14, comma 5 del TUSP e, successivamente, anche all'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto legislativo, tuttavia, con le delibere consiliari n. 33 del 2024 e n. 47 del 2024, ha preso atto del piano di risanamento della ACIAM S.p.a. e ha integrato l' ipotesi di modifica statuaria per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, per una eventuale operazione di ricapitalizzazione societaria.

Di conseguenza sulla base della ricostruzione sopra riportata non ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.

Giova ricordare che le operazioni di aumento del capitale sociale, così come le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, restano escluse dal perimetro del citato art. 5 Tusp, in quanto in tali operazioni, quando sottoscritte dall'ente già socio sono oggetto di valutazione, da parte della Corte dei conti, in ragione di altre previsioni normative (tra cui art. 20 Tusp; art. 1, cc. 3, 4 e 7, d.l. n. 174 del 2012; art. 148-*bis* d.lgs. n. 267 del 2000; art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016; artt. 147, co. 2, lett. *c)* e *d)*, 147-*quater* e 147-*quinquies* TUEL).

In particolare, per gli enti locali, la "*ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali*" costituisce una delle operazioni che prevede il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. *c)*, TUEL e la trasmissione alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, legge n. 289 del 2002).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DICHIARA

per le considerazioni esposte in parte motiva, il non luogo a deliberare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, in ordine alle richiamate delibere consiliari trasmesse dal comune di Avezzano concernenti: "*ACIAM s.p.a. - presa d'atto del piano di risanamento ex articolo 14 del d.lgs. 175 del 2016 e approvazione delle modifiche statutarie*" e "*ACIAM s.p.a. – modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 33 dell'8 luglio 2024*".

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Avezzano ed al Collegio dei Revisori dei conti.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Estensore

Chiara GRASSI

f.to digitalmente

CHIARA GRASSI CORTE DEI CONTI 24.10.2024 21:45:44 GMT+02:00

Presidente

Ugo MONTELLA

f.to digitalmente

UGO MONTELLA CORTE DEI CONTI 25.10.2024 11:20:19 GMT+02:00

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

CARLA LOMARCO 25.10.2024 12:42:09 GMT+02:00